



Comune di Castelnuovo ne' Monti

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APERTURA E LA GESTIONE DI
SALE GIOCHI**

(approvato con delibera consiliare n. 70 del 11/07/2011)

INDICE GENERALE

CAPO I DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Definizioni

Art. 2- Normativa di riferimento

Art. 3 - Ambito di applicazione

Art. 4 - Principi generali

CAPO II SALE GIOCHI

Art. 5 - Adempimenti amministrativi

Art. 6 - Procedimento autorizzativo

Art. 7 - Requisiti dei locali

Art. 8 - Tabella dei giochi

Art. 9 - OBBLIGHI DEL GESTORE DELL'ATTIVITA' DI GIOCO

Art. 10 - Orari

Art. 11 - REVOCA – SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'

Art 12 - Sanzioni

Art. 13 - Norme finali

Art. 14 - Clausole di salvaguardia

Art. 15 - Entrata in vigore ed abrogazioni

CAPO I DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento si intende per :

- TULPS: Il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. del 18.6.1931 n. 773 e successive modifiche ed integrazioni nonché il relativo regolamento di attuazione;
 - DPR 447/1998 : Il “Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione , l’ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi , per l’esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell’art. 20 comma 8 della legge 15 marzo 1997 n. 59” e s.m.i.;
- a) *sala pubblica per biliardo e/o altri giochi leciti*, di seguito definita *sala giochi*, il locale allestito per lo svolgimento del gioco del biliardo e/o altri giochi leciti, anche attraverso l'installazione di apparecchi da trattenimento automatici, semiautomatici ed elettronici, nonché eventuali altri apparecchi meccanici (ad es. flipper, juke-box, ecc.);
- b) *giochi leciti*: si considerano tali:
1. I giochi tradizionali (ad es. carte, bocce, giochi da tavolo, ecc.);
 2. Gli apparecchi o congegni da trattenimento: ossia i dispositivi meccanici, elettromeccanici ed elettronici destinati al gioco lecito, distinti in:
 - apparecchi meccanici od elettromeccanici, attivabili a moneta o a gettone, ovvero affittati a tempo (ad es. biliardo, juke-box, calcio-balilla, flipper, gioco elettromeccanico dei dardi, kiddie rides, ruspe, ecc.);
 - apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 lett. a) del T.U.L.P.S. (c.d New Slots): gli apparecchi da trattenimento che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze-A.A.M.S. e, obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'art. 14-bis c. IV del d.P.R. 26.10.1972 n. 640 e ss.mm., si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze-A.A.M.S., nei quali insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina in monete. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140000 partite, devono risultare non inferiori al 75% delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali;
 - apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 lett. b) del T.U.L.P.S.: gli apparecchi da trattenimento che, facenti parte della rete telematica di cui all'art. 14-bis c. IV del d.P.R. 26.10.1972 n. 640 e ss.mm., si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa;
 - apparecchi di cui all'art. 110 c. 7 lett. a) del T.U.L.P.S.: gli apparecchi elettromeccanici privi di monitor (ad es gru, pesche di abilità, ecc.) attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In

- ogni caso, essi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque anche in parte, le sue regole fondamentali;
- apparecchi di cui all'art. 110 c. 7 lett. c) del T.U.L.P.S.: gli apparecchi basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica che non distribuiscono premi (ad es. videogiochi), per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro. In ogni caso, essi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque anche in parte, le sue regole fondamentali;
- c) *apparecchi per l'esercizio del gioco d'azzardo*: gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici, di cui è vietata l'installazione, che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai 100 euro, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato e gli apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 del T.U.L.P.S.;
- d) *giochi a distanza*: i giochi pubblici gestiti da A.A.M.S., se effettuati con modalità a distanza, ossia attraverso il canale telefonico, *internet* od altre reti telematiche;
- e) *esercizi già autorizzati ad installare apparecchi da trattenimento, ai sensi degli artt. 86 ed 88 del T.U.L.P.S.*:
- bar, caffè ed esercizi assimilabili (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S.);
 - ristoranti, osterie, trattorie ed esercizi assimilabili (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S.);
 - stabilimenti balneari (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S.);
 - alberghi e strutture ricettive assimilabili (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S.);
 - sale pubbliche da gioco (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S.);
 - circoli privati ed enti assimilabili di cui al d.P.R. 4.4.2001 n. 235, che svolgono attività riservate ai soli associati, purché in possesso di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S.);
 - agenzie di raccolta di scommesse ippiche e sportive, esercizi che raccolgono scommesse su incarico di concessionari di giochi ed in generale punti vendita, previsti dall'art. 38 cc. 2 e 4 del d.l. 4.7.2006 n. 223, convertito dalla l. 4.8.2006 n. 248, aventi come attività principale la commercializzazione di giochi pubblici (in possesso di licenza di cui all'art. 88 del T.U.L.P.S.);
 - sale destinate al gioco del Bingo, di cui al d. Min. delle Finanze 31.1.2000 n. 29 (in possesso di licenza di cui all'art. 88 del T.U.L.P.S.);
- f) *superficie di somministrazione*: la superficie dell'esercizio attrezzata per il consumo sul posto di alimenti e bevande;
- g) *area di vendita degli esercizi che commercializzano prodotti da gioco pubblici*: la superficie interna dell'esercizio destinata alla commercializzazione di prodotti di gioco, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, attrezzature e simili e ad esclusione di quella adibita a magazzini, depositi, uffici e servizi;
- h) *area di vendita degli esercizi di vendita al dettaglio su area privata in sede fissa*: la superficie dell'esercizio destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, casse, spazi espositivi, vetrine, camerini di prova e ad esclusione di quella adibita a magazzini, depositi, uffici e servizi, nonché, in linea generale, degli spazi interdetti al pubblico;
- i) *area separata*: area specificamente dedicata alla collocazione di apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S., che deve essere opportunamente delimitata, segnalata e controllata e nella quale è vietato l'accesso e la permanenza di soggetti minori di 18 anni;
- j) *tabella dei giochi proibiti*: la tabella, predisposta ed approvata dal Questore e vidimata dall'Autorità competente al rilascio della licenza, che elenca i giochi non consentiti in quanto d'azzardo ovvero vietati nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici ritenuti opportuni. Essa deve essere esposta in luogo visibile in tutti gli esercizi autorizzati alla pratica del gioco od all'installazione di apparecchi da trattenimento;

- k) *tariffa del biliardo*: il costo della singola partita – o quello orario – per il biliardo, che deve essere costantemente esposto per informarne i giocatori.

Art. 2 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare gli art. 86, 88 e 110;
Principali provvedimenti integrativi e modificativi del R.D. 773/1931:
- Art. 38, commi 1 e 5 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;
- Art. 22, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'art. 38, comma 5, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella Legge 4 agosto 2006 n. 248;
- Art. 14 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 26.10.1972 n. 640 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Decreto interdirettoriale 27 ottobre 2003 concernente l'individuazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'art. 110, commi 6 e 7, del TULPS che possono essere installati in esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati, nonché le prescrizioni relative all'installazione di tali apparecchi;
- Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2007 "Individuazione del numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110 commi 6 e 7 del TULPS che possono essere installati per la raccolta del gioco presso punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici".

Art. 3 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina l'apertura, il trasferimento, le modificazioni e la cessazione delle attività imprenditoriali esercitate in sede fissa, su proprietà privata, connesse all'intrattenimento di persone mediante giochi leciti effettuati con apparecchi e congegni automatici e semiautomatici da gioco di abilità, denominate, più semplicemente, SALE –GIOCHI.

2. Sono escluse dal campo di applicazione del presente Regolamento, le forme di intrattenimento:

- a) non esercitate in forma di impresa;
- b) esercitate su area pubblica;
- c) nelle quali è prevalente l'attività di intrattenimento mediante forme di spettacolo;
- d) non rientranti comunque nel campo di applicazione dell'art. 86 del T.U.L.P.S.;

Art. 4 - PRINCIPI GENERALI

1. Le procedure amministrative connesse all'apertura, svolgimento, modificazione e cessazione nelle attività economiche disciplinate dal presente atto, si uniformano ai seguenti principi:

- a) libertà di accesso al mercato nel rispetto dei principi costituzionali di cui all'art. 41 della Costituzione;
- b) tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza pubblica, della salute e della quiete della collettività;
- c) semplificazione procedimentale mediante gli istituti della autocertificazione e del procedimento di cui al DPR 20 ottobre 1998, n. 447 e DPR 7 settembre 2010, N. 160 in materia di Sportello Unico per le Attività produttive.

2. I vincoli imposti dal presente atto sono esclusivamente diretti alla tutela:

- a) dell'ordine pubblico e della sicurezza della collettività;
- b) del decoro urbano ed architettonico;
- c) del rispetto dei vincoli di destinazione urbanistica degli immobili;

- d) della quiete della collettività;
- e) dei luoghi di culto, luoghi di cura, scuole, monumenti storici.

3. I procedimenti amministrativi di cui al presente atto rientrano nella competenza dello Sportello Unico delle Attività Produttive e sono disciplinati, oltre che dalle disposizioni del presente atto, dal DPR 20 ottobre 1998, n. 447, dal DPR 7 settembre 2010, N. 160, e dal regolamento comunale di organizzazione dello Sportello Unico.

CAPO II SALE GIOCHI

Art. 5 - ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI.

1. L'apertura ed il trasferimento di sede dell'attività di Sala Giochi è soggetta ad autorizzazione comunale rilasciata dal Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive, entro 60 giorni dalla data della domanda, salvo richiesta di integrazioni da parte dell'ufficio competente.
2. Il subingresso, l'ampliamento o la riduzione della superficie di una Sala Giochi, altre modifiche quali cambio di ragione sociale, legale rappresentante, sede legale e la cessazione dell'attività, sono soggette a comunicazione, da effettuarsi entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
3. Nel caso di morte del titolare, l'erede, ovvero, se si tratta del titolare di un'impresa esercitata in forma societaria, colui che vi subentra, può richiedere il rilascio di una nuova autorizzazione, continuando l'attività nei tre mesi successivi alla data della morte.

Art. 6 – PROCEDIMENTO AUTORIZZATIVO

1. Il rilascio dell'autorizzazione per l'attività di Sala Giochi è subordinato alla presentazione di idonea domanda, redatta sulla modulistica appositamente predisposta e disponibile sul sito internet del Comune, completa in ogni sua parte ed integrata dalla seguente documentazione:
 - a) Dichiarazione degli estremi, o produzione, del Certificato di conformità edilizia ed agibilità da cui risulti la conforme destinazione d'uso del locale, o documentazione equipollente, comprovanti il rispetto delle vigenti norme urbanistiche ed edilizie;
 - b) Certificazione resa da tecnici abilitati in merito alla conformità degli impianti esistenti, se installati o modificati in data successiva al certificato di cui al sopraesteso punto a);
 - c) Documentazione di impatto acustico o dichiarazione sostitutiva nei casi previsti dalle NTA del Piano di Classificazione Acustica, sottoscritta da tecnico abilitato in acustica, a dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia: Legge 26/10/1995, n. 447; DPCM 16/04/1999 n. 215; L.R. 9/5/2001 n. 15; Deliberazione di Giunta Regionale n. 673 del 14/04/2004; Zonizzazione acustica comunale;
 - d) Planimetria quotata e lay out in scala 1:100 con esplicita indicazione dell'eventuale superficie destinata alla somministrazione di alimenti e bevande;

- e) Certificato di prevenzione incendi del Comando Provinciale Vigili del Fuoco, qualora richiesto dalle vigenti normative in materia;
 - f) Nulla osta dell'Amministrazione finanziaria, qualora richiesto;
 - g) Documentazione comprovante la disponibilità dei locali;
 - h) Eventuale atto costitutivo della società;
 - i) Estratto cartografico catastale e dichiarazione circa l'avvenuto rispetto del limite della distanza minima richiesta da attività sensibili, di cui al successivo articolo 8.
2. Prima della consegna dell'autorizzazione al titolare della Sala Giochi, dovranno essere presentati all'SUAP copia dei nulla osta di messa in esercizio rilasciati dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato per gli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 e 7 lett. a) e c) del T.U.L.P.S.
 3. Lo SUAP acquisirà d'ufficio il parere della Polizia Municipale circa il possesso dei requisiti per la sorvegliabilità dei locali, secondo i criteri determinati dalla vigente disciplina in materia di Pubblici Esercizi,
 4. Per la gestione delle attività ove si installano gli apparecchi di cui all'art 110, comma 6, lettera b), è richiesta la licenza prevista dall'art. 88 del TULPS (di competenza della Questura) .

ART. 7 - REQUISITI DEI LOCALI

1. I locali destinati ad attività di sala giochi, oltre al rispetto delle norme relative agli edifici e luoghi ed alla destinazione d'uso compatibile con l'attività richiesta, dettate dalla vigente disciplina urbanistica ed edilizia, devono comunque soddisfare i seguenti requisiti aggiuntivi:

- Il locale da adibirsi a sala giochi, per i nuovi insediamenti, deve rispettare le norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche, sulla sorvegliabilità dei pubblici esercizi e deve essere dotato di servizi igienici adeguati alla capienza ed alle funzioni;
- L'esercizio dell'attività di sala gioco è subordinato al rispetto della vigente disciplina in materia di tutela dell'inquinamento acustico, pertanto dovrà essere presentata allo SUAP la relazione di valutazione di impatto acustico e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici ed organizzativi per la tutela della salute pubblica;
- Le sale giochi devono essere poste esclusivamente al piano terra degli edifici;
- Poiché le sale giochi producono intenso concorso di pubblico, le stesse non possono essere ubicate nell'ambito del Centro Storico (Zona A) come individuato dal vigente strumento urbanistico generale, in considerazione della rilevante incidenza sul sistema viario e dei parcheggi;
- I nuovi esercizi devono osservare la distanza di almeno 500 metri da asili, scuole di ogni ordine e grado, luoghi di culto, ospedali, case di cura, caserme e strutture protette in genere. La distanza dichiarata al momento della domanda, è quella che separa l'ingresso principale della Sala Giochi dall'ingresso perimetrale dei luoghi tutelati, seguendo il percorso pedonale pubblico più breve esistente tra i due punti di partenza ed arrivo della misurazione, con attraversamento perpendicolare di strade, piazze, giardini;

- Chiunque, all'interno di una Sala Giochi, intende effettuare accessoria attività di somministrazione di alimenti e bevande, deve presentare allo SUAP apposita SCIA, attestando il possesso dei requisiti morali, professionali, urbanistico – edilizi ed igienico-sanitari del locale. Nella SCIA e nei relativi allegati tecnici, va precisata la superficie da destinare alla somministrazione di bevande ed alimenti, che non può essere prevalente rispetto a quella dell'attività principale di Sala Giochi. La somministrazione deve avvenire negli stessi orari e contemporaneamente con lo svolgimento dell'attività di Sala Giochi. Su tale materia il presente regolamento deve essere ricordato con il vigente "REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE - NUOVI CRITERI DI PROGRAMMAZIONE";
- Le insegne pubbliche delle Sale Giochi non possono riportare la dicitura "casinò", "casa da gioco" o simili, od essere fuorvianti rispetto all'effettività attività svolta all'interno;
- In ogni Sala Giochi dovranno essere presenti sia giochi di cui all'art. 110 del TULPS che giochi di altra tipologia, nelle quantità e nelle aree ad essi dedicate come richiesto dalle norme vigenti nel tempo;
- Le attività di Sala Giochi dovranno essere svolte in locali destinati a tale attività, separati e completamente indipendenti rispetto ad altre attività economiche. Le Sale Giochi sono equiparate ai pubblici esercizi ad intenso concorso di pubblico e rientrano pertanto nell'uso 4.11 art. 102.4 delle Norme Edilizie ed Urbanistiche del Regolamento Urbanistico Edilizio. Sono ammesse, ferme restando le limitazioni stabilite nel presente regolamento, nelle zone urbanistiche in cui è consentita tale destinazione d'uso, a cui occorrerà fare riferimento anche per la verifica delle dotazioni territoriali (parcheggi di pertinenza e parcheggi di urbanizzazione primaria).

Art. 8 – TABELLA DEI GIOCHI

In tutte le Sale Giochi, compresi i circoli privati, deve essere esposta una tabella, approvata dal Questore, nella quale sono indicati, oltre i giochi d'azzardo, quelli che la stessa Autorità ritiene di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici che ritiene di disporre nel pubblico interesse.

Art. 9 - OBBLIGHI DEL GESTORE DELL'ATTIVITA' DI GIOCO

1. Nelle Sale Giochi e negli esercizi autorizzati alla pratica del gioco od all'installazione di apparecchi da intrattenimento, compresi i circoli privati autorizzati alla somministrazione, l'offerta complessiva di gioco tramite congegni da intrattenimento non può riguardare esclusivamente l'installazione di apparecchi di cui all'art. 110 del T.U.L.P.S., questi ultimi inoltre:

a) essendo riservati ai maggiorenni, devono essere collocati in area separata rispetto ad altri giochi od alle attività di diversa natura praticate nel locale. L'esercente deve prevedere idonea sorveglianza ed è tenuto a far rispettare il divieto di utilizzazione ai minorenni anche mediante richiesta di esibizione di un documento di riconoscimento valido.

b) non possono essere installati in esercizi situati all'interno di luoghi di cura, scuole o nelle pertinenze degli edifici dedicati al culto.

2. All'ingresso delle Sale Giochi e degli esercizi dove sono installati apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110 del T.U.L.P.S. deve essere esposto un cartello che ne indichi il divieto di utilizzazione ai minori di 18 anni; tale divieto deve essere chiaramente segnalato anche all'esterno di ciascun apparecchio.

3. Nei locali autorizzati alla pratica del gioco deve essere esposta in luogo visibile la licenza rilasciata dal Comune ai sensi dell'art. 20 o la S.C.I.A. presentata ai sensi dell'art. 19 della L. 7.8.1990 n. 241 (art. 180 reg. es. del T.U.L.P.S.) e la tabella dei giochi proibiti, che menziona altresì il divieto delle scommesse. Nelle sale da biliardo deve inoltre essere esposta la relativa tariffa oraria o per singola partita (art. 110 T.U.L.P.S.).

4. Su ciascun apparecchio da intrattenimento di cui all'art. 110 cc. 6 e 7 del T.U.L.P.S. devono essere permanentemente apposti, in modo visibile al pubblico, il nulla osta di distribuzione e di messa in esercizio. Esternamente a ciascun apparecchio, inoltre, devono essere esposte, in modo chiaro e visibile al pubblico, le informazioni relative al costo della partita, al funzionamento del gioco, alle regole che presiedono alla formazione delle combinazioni vincenti ed alla distribuzione dei premi.

5. In nessun caso è consentita l'installazione di apparecchi di cui all'art. 110 cc. 6 e 7 del T.U.L.P.S. all'esterno dei locali autorizzati all'esercizio del gioco.

6. I locali dove sono installati apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro non possono utilizzare nell'insegna od in messaggi pubblicitari il termine "Casinò", in quanto riservato alle case da gioco autorizzate con legge dello Stato, né altri termini che richiamino il concetto di gioco d'azzardo.

7. Per evitare che la degenerazione del gioco provochi, nei soggetti più vulnerabili, pericolose forme di assuefazione, i gestori dei locali dove sono installati apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro, sono invitati ad esporre all'ingresso ed all'interno, materiale promozionale che incoraggi il gioco responsabile, secondo le indicazioni fornite dall'A.A.M.S. e dalle principali società concessionarie di giochi pubblici, fornendo anche i recapiti di associazioni che possono fornire assistenza nel settore delle dipendenze patologiche.

Art. 10 – ORARI

1. L'orario delle Sale Giochi è disciplinato, con apposita ordinanza, dal Sindaco.

2. Il Sindaco può stabilire norme particolari per il contenimento dei rumori e per evitare assembramenti; può altresì fissare limitazioni di orari per motivi di pubblico interesse o di ordine pubblico.

Art. 11 – REVOCA – SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'

1. Fatte salve le prerogative dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, l'attività di Sala Giochi viene inibita:

a) nei casi previsti dal T.U.L.P.S. per la revoca delle licenze di Pubblica Sicurezza di cui all'art. 86;

b) qualora i locali non posseggano più i requisiti urbanistici e/o igienico sanitari prescritti dalle norme vigenti. In tale caso l'Amministrazione Comunale assegna all'interessato un termine perentorio per l'adeguamento dei locali disponendo, in caso di mancato adeguamento, l'automatica decadenza;

c) per reiterata violazione delle norme del presente regolamento, ivi comprese quelle inerenti il divieto di fumo, previa contestazione dell'addebito nelle forme e con le garanzie procedurali di cui alla Legge 241/1990;

d) per grave violazione delle norme sui limiti di età per l'accesso ai giochi;

e) per gravi violazioni in tema di rispetto degli orari.

2. fatte salve le prerogative dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, l'attività è sospesa:

a) nei casi previsti dall'art. 110 del T.U.L.P.S.;

b) negli altri casi previsti dalle vigenti norme;

c) con provvedimento del Sindaco in occasione di particolari eventi o circostanze a tutela dell'ordine pubblico, della viabilità e della quiete della collettività.

Art. 12 – SANZIONI

1. Ferme restando le sanzioni penali e le sanzioni amministrative previste, le violazioni al T.U.L.P.S. sono punite a norma degli artt. 17 bis, 17 ter, 17 quater, 110 e 221 bis del TULPS.
2. Le altre violazioni al presente Regolamento sono sanzionate con il pagamento di una somma graduata da euro 50,00 ad euro 500,00, per il cui accertamento ed irrogazione si applicano le disposizioni di cui alla legge del 24/11/1981 n. 689 e le altre norme procedurali in materia di sanzioni amministrative.
3. Compete al Responsabile dello SUAP l'adozione del provvedimento amministrativo della sospensione e/o revoca dell'atto autorizzativo o la chiusura dell'esercizio .

Art. 13 - NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e/o di regolamento vigenti, anche successive, nella materia, purché compatibili.

Art. 14 - CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA

In caso di subingresso senza modifiche in una attività di Sala Giochi preesistente, il subentrante non è tenuto ad adeguarsi alle norme del presente Regolamento, salvo quanto stabilito in tema di orari.

Art. 15 - ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI

1. Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla esecutività dell'atto deliberativo di approvazione.
2. E' abrogata ogni altra norma comunale incompatibile con il presente regolamento.